



Firenze, 22 dicembre 2023

Prot. 945/23

Ai
Comuni della Provincia di Firenze
Settore Edilizia
all'attenzione

In seguito alla segnalazione da parte di alcuni iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, per alcune amministrazioni comunali non appaiono chiare le competenze professionali in ambito di edilizia in area urbana dei nostri iscritti.

La legge che attribuisce la competenza professionale dei Dottori Agronomi e Forestali è la legge n. 3/1976 e ss.mm.; all'art. 2, let. u), riconosce espressamente e specificamente la competenza per "la progettazione e la direzione dei lavori dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli artt. 17 e 18 della legge 64/74", recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Più in generale, poi, lo stesso articolo 2 della legge professionale sancisce la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per quanto concerne:

d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

cc) **le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274**, ivi comprese quelle elencate sotto le **lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16** del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri".

In particolare su questo ultimo punto ci preme riflettere e analizzare con dettaglio la conferma del legislatore poiché viene chiaramente specificato che fanno parte delle competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali quelle richiamate nel Regio Decreto.



Ministero della Giustizia

Analizzando il Regio Decreto art. 16, che disciplina le competenze degli iscritti al Collegio dei Geometri, abbiamo:

Art. 16 “estratto”

L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

m) **progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili**;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

Appare chiaro, pertanto, **che appartengono alle competenze professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali anche il progetto, vigilanza e direzione lavori di costruzioni civili.**

Già questa semplice constatazione consente di chiarire che il Legislatore non ha escluso tout court dalle competenze professionali degli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali le attività edilizie afferenti le realtà urbane e che le predette competenze non sono circoscritte al solo ambiente rurale.

Identico discorso vale a fortiori per tutte le lettere dell'art. 16, R.D. n. 274/1929 espressamente richiamate dalla legge professionale: si tratta sempre ed esclusivamente di attività concernenti il territorio urbanizzato.

Più nel dettaglio, per quanto attiene all'espresso richiamo operato dall'art. 2, co. 2, let. cc), della legge professionale all'art. 16, let. m), R.D. n. 274/1929, e dunque il riconoscimento della competenza in materia di progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili è evidente dal tenore testuale che esso è privo di qualsiasi delimitazione di ambiente.

Per maggiore chiarezza si riporta sentenza n. 90/1998 della Pretura di Isernia:

Sentenza n. 90/1998 della Pretura di Isernia

Secondo la sentenza n. 90/1998, della Pretura di Isernia, rientra fra le competenze di Dottori Agronomi e Dottori Forestali anche: “(...omissis...) il progetto di massima (“architettonico”, n.d.s.) di una costruzione civile del volume complessivo di circa mc 6500, con strutture portanti in cemento armato, utilizzando soluzioni tecniche di estrema semplicità e schematicità, costituenti



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE



Ministero della Giustizia

espressioni di cognizioni di base in materia edilizia la cui conoscenza è richiesta per l'accesso alla professione di geometra e di dottore agronomo (...omissis...)”.

In buona sostanza la legge dice espressamente che **Geometri e Dottori Agronomi e Dottori Forestali possono progettare, dirigere e vigilare sulla costruzione di modeste costruzioni civili** senza specificare che tali costruzioni civili debbano necessariamente ricadere in ambito rurale e non possano ricadere in ambito urbano.

Distinti saluti



Il Presidente
Dott. For. Alessandro Trivisonno